



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

Legge Regionale:

Costituzione e funzionamento del Sistema Bibliotecario Abruzzese

Art. 1. Finalità

Art. 2. Definizione di Sistema Bibliotecario

Art. 3. Sistema Bibliotecario Abruzzese

Art. 4. Comitato tecnico di coordinamento dei servizi bibliotecari del SBA

Art. 5. Compiti della Regione Abruzzo

Art. 6. Prerogative e compiti dei Poli Bibliotecari Regionali

Art. 7. Abrogazione di norme

Art. 8. Norme transitorie

Art. 9. Norma finanziaria

Art. 1

Finalità


La Regione Abruzzo:

- 1) agevola e incentiva, in condizioni di pari opportunità, l'accesso dei cittadini agli strumenti di informazione, cultura, conoscenza e formazione permanente, nonché a tutti i servizi pubblici connessi;
- 2) promuove lo sviluppo e la trasformazione qualitativa dell'offerta di servizi bibliotecari sul territorio regionale, con l'impiego diffuso e mirato di nuove tecnologie, attraverso l'istituzione di un Sistema Bibliotecario Abruzzese, coordinato dalla Soprintendenza ai Beni librari e costituito dai quattro Poli Bibliotecari Regionali rappresentati dalla Biblioteca "Angelo Camillo De Meis" di Chieti; dalla Biblioteca "Salvatore Tommasi" dell'Aquila; dalla Biblioteca "Gabriele D'Annunzio" di Pescara; dalla Biblioteca "Melchiorre Delfico" di Teramo, nonché dalle biblioteche presenti e operanti nel territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati;
- 3) riconosce e valorizza il ruolo e la funzione delle biblioteche pubbliche e private operanti nel territorio regionale per l'esercizio della cittadinanza, in specie riconoscendo e valorizzando l'identità storica, culturale, bibliografica, documentaria e civile delle Biblioteche sopra nominativamente richiamate, in quanto portate di una sedimentazione bibliografica e documentaria plurisecolare, e ne garantisce al contempo l'autonomia di indirizzo tecnico-biblioteconomico.

Art. 2

Definizione di Sistema Bibliotecario

Per Sistema Bibliotecario si intende il coordinamento dei servizi di più biblioteche, dotate di specifico patrimonio librario e documentario, di amministrazione autonoma e di personale dedicato, le quali attuano forme di cooperazione stabile e coordinata, finalizzata alla piena



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

attuazione di tutti i compiti e i principi che gli indirizzi internazionali e le norme nazionali affidano alle Biblioteche pubbliche.

Art. 3

Sistema Bibliotecario Abruzzese

Il Sistema Bibliotecario Abruzzese (SBA):


- 1) si incentra sui quattro Poli Bibliotecari Regionali di cui all'Art. 1, comma 2), ed è composto da biblioteche aventi sede sul territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati;
- 2) è coordinato dalla Soprintendenza ai Beni librari e dai Poli Bibliotecari Regionali nominativamente elencati all'Art. 1, comma 2);
- 3) promuove e sostiene l'adesione e il coinvolgimento, nella propria rete di servizi bibliotecari, di tutte le altre Biblioteche aventi sede nel territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altre Enti pubblici e privati. L'adesione alla rete di servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario Abruzzese di ulteriori Biblioteche è regolata da specifiche Convenzioni con la Regione Abruzzo, stipulate attraverso la Soprintendenza ai Beni librari e nel rispetto di standard di servizi bibliotecari che verranno fissati da apposito Regolamento, di cui al successivo Art. 8;
- 4) partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
- 5) concorre, anche attraverso il monitoraggio permanente effettuato dall'Osservatorio regionale sui servizi bibliotecari, alla definizione delle linee programmatiche della Regione Abruzzo in materia di Biblioteche, secondo quanto previsto negli articoli seguenti e nelle forme stabilite dai regolamenti attuativi di cui al successivo Art. 8;
- 6) promuove, attraverso il lavoro in rete di tutte le biblioteche del territorio, la tendenza verso una razionalizzazione e un contenimento dei costi di gestione;
- 7) opera al proprio interno, sul piano tecnico, organizzativo e culturale, attraverso un Comitato tecnico di coordinamento.

Art. 4

Comitato tecnico di coordinamento dei servizi bibliotecari del SBA

Il Comitato tecnico di coordinamento dei servizi bibliotecari all'interno del SBA:

- 1) è composto dal Soprintendente ai Beni librari e dai Direttori dei quattro Poli Bibliotecari Regionali;
- 2) definisce e coordina i servizi in rete e al pubblico delle biblioteche facenti parte del SBA;



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

- 3) conferisce parere obbligatorio e vincolante nella redazione degli standard di cui al precedente Art. 3, comma 3), finalizzati alla fissazione di criteri per l'adesione di nuove biblioteche alla rete di servizi bibliotecari del SBA;
- 4) conferisce parere obbligatorio e vincolante sui criteri per la redazione di bandi ad evidenza pubblica finalizzati alle compartecipazioni finanziarie della Regione Abruzzo in favore di progetti specifici, di cui al successivo Art. 5, comma 3.2), presentati dalle biblioteche facenti parte del SBA, aventi sede sul territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati;
- 5) nomina e organizza il lavoro dei componenti l'Osservatorio regionale sui servizi bibliotecari, di cui al precedente Art. 3, comma 5);
- 6) promuove relazioni e collaborazioni con la Sezione Abruzzo dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB);
- 7) programma e coordina corsi di aggiornamento professionale in merito ai servizi bibliotecari.

Art. 5

Compiti della Regione Abruzzo

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente Legge, la Regione Abruzzo:

- 1) agisce attraverso la Soprintendenza ai Beni librari e i quattro Poli Bibliotecari Regionali nominativamente richiamati all'Art. 1;
- 2) promuove, attraverso il Sistema Bibliotecario Abruzzese, l'unitarietà delle procedure e la razionalizzazione dei servizi pubblici bibliotecari sul territorio;
- 3) assicura adeguate dotazioni finanziarie, in particolare garantendo:
 - 3.1) il finanziamento della gestione complessiva dei quattro Poli bibliotecari richiamati nominativamente all'Art. 1 e delle funzioni di servizio alle biblioteche abruzzesi ad essi attribuite dal successivo art. 6, sulla base delle risultanze dei bilanci delle pregresse amministrazioni Provinciali, come stabilito nelle norme transitorie di cui al successivo Art. 8;
 - 3.2) il finanziamento di specifici progetti presentati dalle biblioteche aventi sede sul territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati, facenti parte del SBA, secondo quanto stabilito dal precedente Art. 4;
 - 3.3) il finanziamento della formazione professionale continua del personale adibito a vario titolo alla gestione dei servizi bibliotecari.

Art. 6

Prerogative e compiti dei Poli Bibliotecari Regionali



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

Sono Poli Bibliotecari Regionali le quattro Biblioteche nominativamente richiamate all'Art. 1, delle quali la Regione Abruzzo riassume funzioni, finalità, servizi gestiti, risorse umane, strutturali, finanziarie e patrimonio.

I quattro Poli Bibliotecari Regionali:

- 1) conservano la loro autonomia in materia di indirizzi biblioteconomici;
- 2) mantengono le prerogative e gli obblighi previsti dalle norme nazionali attualmente vigenti sull'Archivio bibliografico abruzzese e sul connesso Deposito legale;
- 3) assolvono tutte le funzioni previste dalle vigenti norme e dalle linee di indirizzo, nazionali e internazionali, sulle biblioteche pubbliche;
- 4) incrementano il loro patrimonio bibliografico specifico così come si è evoluto e sedimentato nel corso del tempo;
- 5) favoriscono l'offerta di servizi integrati in rete (con emeroteche, mediateche, pinacoteche e altre istituzioni culturali pubbliche e private);
- 6) sostengono il raggiungimento ed il miglioramento degli standard di cui all'art. 3, comma 3), da parte delle biblioteche del territorio regionale;

Art. 7


Abrogazione di norme

A decorrere dall'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate la L.R. 16 settembre 1998, n. 77 e le sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

Norme transitorie

- 1) Per tutto ciò che non sia esplicitamente previsto o regolamentato nella presente Legge, si rinvia a specifici regolamenti attuativi, da approvarsi entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
- 2) In ordine al personale addetto ai servizi offerti dai quattro Poli Bibliotecari Regionali e alle relative spese connesse, vengono debitamente considerate le dotazioni organiche provinciali, con criteri di salvaguardia delle professionalità acquisite. Le risorse umane, dedicate ai servizi di biblioteca e culturali nell'ultimo biennio, sono assorbite sulla base di un criterio di prevalenza e coinvolgono figure apicali esplicanti funzioni di direzione e unità tecniche, amministrative ed esecutive. Non saranno vincolanti movimentazioni di personale registrate nell'anno precedente la promulgazione della presente legge.
- 3) Per quanto previsto al precedente Art. 4, lettera c), saranno prese in considerazione le risultanze di bilanci provinciali registrate nell'ultimo quinquennio antecedente la presente legge; con



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

riferimento alle Biblioteche “*Angelo Camillo De Meis*” di Chieti e “*Salvatore Tommasi*” dell’Aquila, potranno considerarsi in particolare anche i dati riferiti all’anno precedente gli eventi calamitosi che le hanno interessate (rispettivamente, bilanci 2004 e 2008).

Art. 9

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno ... in Euro ..., si provvede mediante ...